

Bozza del 18.04.2025

CONVENZIONE URBANISTICA

PER IL RILASCIO DI PERMESSO A COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATO AD USO MISTO COMMERCIALE / RESIDENZIALE E SUA RICOSTRUZIONE NELLA DESTINAZIONE COMMERCIALE – SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - IN VARIANTE ALLE PREVISIONI DEL PIANO DELLE REGOLE.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, addì _____ del mese di _____ (___/___/2025),
avanti a me notaio dott. _____, sono presenti:

TRUSSARDI WALTER nato a Winterthur (Svizzera) il 15.10.1959 – c.f. TRSWTR59R15Z133T – residente a Piario in Piazza Roma 2 (BG) – comproprietario;

TRUSSARDI FIORELLA IPPOLITA nata a Gazzaniga il 27.03.1961 – c.f. TRSFLL61C67D952L -residente a Clusone in via Fiorine, 93 – comproprietaria;

TRUSSARDI MARCO nato a Clusone il 02.05.1970 – C.F. TRSMRC70E02C8000 – residente a Clusone via Fiorine, 93 – comproprietario;

nel seguito del presente atto denominati semplicemente “soggetto proponente”, da una parte;

e

il _____ nata/o a _____ il _____ in qualità di Responsabile del Settore VI – Pianificazione del Territorio del Comune di Clusone, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco prot. n. _____ in data _____ ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo;

nel seguito del presente atto denominato semplicemente “Comune”, dall'altra parte

PREMESSO

che il soggetto proponente è proprietario in Comune di Clusone di un compendio immobiliare, catastalmente individuato nel Comune censuario di Clusone come di seguito specificato:

Catasto terreni

foglio 9

mappale 13273

mappale 13272 (cabina Enel)

mappale 4511

Catasto fabbricati

Foglio 11

mappale 3843

mappale 4949

il comparto ha una superficie fondiaria totale di mq 4.830 che nel vigente Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 34 del 08 giugno 2011, è disciplinato come segue:

- Insediamenti per attività economiche soggetti a interventi di riconversione – art. 54 della disciplina del Piano delle Regole

che l'edificio esistente presenta scadenti qualità architettoniche e problematicità con l'asse di percezione paesistica per chi percorre la S.S. 671 rispetto al cono visivo verso la Presolana;

che attualmente l'edificio fuori terra di cui al mappale 4949 ha le seguenti dimensioni:

s.l.p. ad uso commerciale – piano terra: m² 255

s.r.c. ad uso residenziale – piani primo e secondo: m² 258

per complessivi m² 513

altezza: m. 10,24

che, in forza delle previsioni dell'art. 54 delle NTA del PdR e alla controdeduzione all'osservazione n° 73 presentata in corso di pubblicazione del PGT, su detta area sarebbe possibile edificare un edificio con superficie pari a m² 1.026 (raddoppio della superficie esistente) per un'altezza massima di m. 10,24;

che, in forza dell'art. 54 delle NTA del PdR, l'edificio dovrebbe essere tuttavia essere convertito nella destinazione residenziale o terziaria/direzionale, con soppressione della destinazione commerciale;

che è intenzione del soggetto proponente realizzare un edificio a destinazione esclusivamente commerciale, in particolare per la somministrazione di alimenti e bevande, per una s.l.p. di m² 437,50 e un'altezza massima di m. 5,90, rinunciando a quota parte della capacità edificatoria concessa dal PGT;

che il soggetto proponente ha pertanto depositato in data 28.03.2025 - prot. 5768 - un progetto avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente redatto dall'arch. Marco Poli, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo al n° 1998, con studio in Ranica, via Adelasio n. 39 e composto dai seguenti elaborati:

Documentazione allegata:

Relazione tecnica

Estratti

Render con foto inserimento

Relazione geologica e geotecnica

Relazione idrogeologica e idraulica

Relazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche

Tavole progettuali:

STATO DI FATTO

Tav. AUT. 201 - stato di fatto - rilievo e fotografie stato dei luoghi

Tav. AUT. 202 - stato di fatto – piante, prospetti e sezioni

Tav. AUT. 203 - stato di fatto - piante prospetti e sezioni (magazzino interrato)

Tav. AUT. 204 - verifiche urbanistiche

RAFFRONTO

Tav. AUT. 401 - raffronto - planivolumetrico e sezione ambientale

Tav. AUT. 402 - raffronto - piante e sezioni ambientali

Tav. AUT. 403 - raffronto – prospetti

Tav. AUT. 404 – raffronto - sezioni

PROGETTO

Tav. AUT. 501 - verifica superficie drenante, smaltimento acque bianche e parametri urbanistici

Tav. AUT. 502 - dimostrazione standard urbanistici

Tav. AUT. 503 - essenze arboree e definizione aree a verde

Tav. AUT. 504 - rete fognaria e illuminazione (aree esterne)
Tav. AUT. 505 - dati di progetto
Tav. AUT.506 - barriere architettoniche (abbattimento)
Tav. AUT. 507 - segnaletica viabilità

Allegati:

1. Computi metrici
2. Bozza di convenzione

oltre ad altri elaborati di dettaglio esecutivo relativi agli impianti tecnologici;

che il progetto è in variante alle previsioni del Piano delle Regole in quanto non prevede la conversione dell'edificato nella destinazione residenziale o terziario / direzionale;

che sull'immobile non gravano vincoli di natura idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del progetto;

che l'immobile ricade in ambito soggetto tutela ai sensi della parte III del d. Lgs. 42/2004;

che il soggetto proponente ha ottenuto per il progetto Autorizzazione paesaggistica n° 7/2025 del 20.03.2025;

che il progetto presentato prevede altresì la realizzazione di opere di interesse generale destinate al corretto funzionamento del nuovo esercizio commerciale, consistenti nella realizzazione di nuovo parcheggio ad uso pubblico antistante il fabbricato in ricostruzione per una superficie pari a m² 460,00 oltre relative aree di manovra;

che il soggetto proponente dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili e delle aree interessate dall'intervento e conseguentemente è in grado di assumersi, senza riserva alcuna, gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente atto;

che l'intervento, prevedendo una variazione alle previsioni del Piano delle Regole, è stato sottoposto a preliminare conferenza di valutazione degli impatti generati sull'ambiente - procedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica avviata con delibera di G.C. n° 20 del 14.01.2025, conclusasi con l'emissione di decreto di esclusione emanato dall'autorità competente in data 21.03.2025, decreto di cui si richiamano le prescrizioni;

che ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e del 2° comma dell'art. 97 della LR 12/2005, il progetto SUAP in variante al PGT è stato sottoposto alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta asincrona, nel corso della quale Regione Lombardia e Provincia di Bergamo non hanno rilevato elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR;

che il progetto SUAP in variante al PdR è stato sottoposto alla vaglio del Consiglio Comunale che nella seduta del con deliberazione n°..... ha espresso il proprio parere favorevole da riportare nella conferenza di servizi di cui al punto precedente;

che, conformemente ai disposti di cui al co. 4 dell'art. 97 della LR 12/2005, per quindici giorni, e cioè dal al – relata di pubblicazione n°, il progetto e i relativi allegati sono rimasti in pubblicazione tramite deposito presso la segreteria comunale e sul sito istituzionale dell'Ente comunale;

che è stato dato altresì avviso al pubblico tramite annuncio sul quotidiano L'ECO DI BERGAMO in data, recante invito a chiunque avente interesse a presentare osservazioni;

che, nei quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, e cioè dal al, sono / non sono pervenute n° osservazioni;

che, successivamente, il progetto SUAP in variante è stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del con deliberazione n°, recante altresì controdeduzione di tutte le osservazioni presentate;

che l'avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato nelle modalità previste dalla legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Il soggetto proponente si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lui vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 - OGGETTO, FINALITA' E TERMINE DI EFFICACIA

1. Tutte le premesse fanno parte integrante del presente atto che ha ad oggetto la disciplina degli interventi di interesse privato e pubblico necessari all'organica trasformazione urbanistico-edilizia delle aree e degli edifici di proprietà del soggetto proponente.

2. Il soggetto proponente si obbliga in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire gli interventi previsti dal presente atto realizzando le opere secondo le previsioni degli elaborati approvati dal Consiglio Comunale, rispettando quantità, indicazioni tipologiche e morfologiche, altezza massima e altimetria, prospetti, allineamenti, destinazioni d'uso, nonché quant'altro indicato.

3. Fatte salve le prescrizioni dell'articolo precedente, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi assoggettate a vincolo di destinazione pubblica.

4. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché conformi al PGT e al regolamento edilizio:

- a) leggere traslazioni o rotazione dell'edificio di progetto, purché nel rispetto delle distanze legali;
- b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie, ferma restando la disciplina del codice della strada, del relativo regolamento di attuazione, delle autorizzazioni degli enti proprietari delle strade sulle quali i passi carrai si attestano;
- c) la formazione di percorsi interni alle aree di pertinenza.

5. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui ai commi precedenti, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Consiglio Comunale: in particolare è considerata variazione sostanziale e richiede una nuova approvazione da parte del Consiglio, la modifica della tipologia di attività commerciale prevista (una singola attività di somministrazione alimenti e bevande), così come definita dalla vigente disciplina normativa regionale di settore.

6. Fatto salvo il divieto di cui al comma precedente, le partizioni interne presenti all'interno del fabbricato, potranno subire modifiche senza necessità di procedere ad una variazione della presente convenzione.

7. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree o dell'immobile oggetto di intervento, gli obblighi assunti dal soggetto proponente si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. In caso di trasferimento le garanzie già prestate non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. L'efficacia del presente atto viene consensualmente fissato in **anni tre**, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione definitiva dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
2. Ai sensi del co. 5 bis dell'art. 97 della L.R. 12/2005, il soggetto proponente si impegna a iniziare i lavori entro nove mesi dalla data di approvazione del presente atto, decorso il quale, il Sindaco, in caso di inadempimento, potrà dichiarare l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compresa la variante urbanistica.
3. Il soggetto proponente si impegna a non depositare la segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del DPR 380/2001 relativa al fabbricato o anche di una parte dello stesso, fino al completamento di tutte le opere di urbanizzazione previste dal presente atto, formalizzato con la consegna del Certificato di Regolare Esecuzione per le opere suddette.
4. Quanto riportato al punto suddetto punto 3 non interessa le opere da realizzarsi sul solo mappale 13272 (ovvero la realizzazione della Cabina Enel) che potranno essere realizzate, terminate e collaudate indipendentemente da quelle sul resto dei lotti interessati dall'intervento, dipendenti le specifiche tempistiche realizzative dalle particolari condizioni operative di Enel Distribuzione.

ART. 4 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI – ASSOGETTAMENTO ALL'USO PUBBLICO

1. In applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono alla realizzazione dell'intervento a destinazione commerciale sono quantificate come segue:
 - 100% della Superficie Lorda di Pavimento pari a complessivi m² 437,50 (di cui almeno il 50% a parcheggio);
 - 8 posti di cui all'art. 6 della disciplina del Piano dei Servizi.
2. Stante la tipologia di attività prevista, il progetto prevede che l'intera superficie a standard prescritta sia destinata esclusivamente a parcheggio di uso pubblico per una superficie pari a mq. 460,00 oltre relative aree di manovra > mq. 437,50.
3. La subordinazione all'uso pubblico perpetuo delle aree sopra elencate e delle opere che vi saranno realizzate avviene contestualmente alla stipulazione del presente atto. L'accessibilità al pubblico dovrà essere garantita durante l'intero orario di apertura dell'attività commerciale ospitata all'interno dell'edificio.

ART. 5A - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

1. I provvedimenti abilitativi all'attività edilizia per la realizzazione delle capacità edificatorie previste dal presente atto saranno onerosi ai sensi dell'art. 43 della L.R. 12/2005.
2. Il contributo di costruzione sarà determinato sulla base del definitivo assetto progettuale degli edifici assentiti, assumendo a base di calcolo le tariffe comunali in vigore al momento del rilascio degli atti abilitativi edilizi.
3. Il progetto non prevede scomparti per la realizzazione delle opere di interesse pubblico di cui al successivo art. 6.
5. La quota del contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione relativo agli interventi previsti, determinato secondo le tariffe vigenti al momento dell'adozione del presente atto convenzionale, viene determinato come di seguito specificato:

Demolizione e ricostruzione SLP esistente ad uso commerciale pari a m² 255 (co. 8 art. 44 LR 12/2005)

- oneri di urb. Primaria: m² 255,00 x €/m² 46,69 = **€ 11.906,46**

- oneri di urb. Secondaria: m² 255,00 x €/m² 15,26 = **€ 3.890,28**

Cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale per m² 182,50, corrispondenti ad un volume residenziale teorico di m³ 602,25 (m² 182,50 x m. 3,30), oneri calcolati per differenza nuovo su nuovo:

- oneri di urb. Primaria (destinazione in costituzione): m² 182,50 x €/m² 116,73 = € 21.303,23

- oneri di urb. Secondaria (destinazione in costituzione): m² 182,50 x €/m² 38,14 = € 6.960,55

- oneri di urb. Primaria (destinazione in soppressione): $m^3 602,25 \times \text{€}/m^3 6,35 = - \text{€} 3.824,29$
- oneri di urb. Secondaria (destinazione in soppressione): $m^3 602,25 \times \text{€}/m^3 14,30 = - \text{€} 8.612,18$
Conguaglio oneri di urb. Primaria = **€ 17.478,94** (€ 21.303,23 – 3.824,29)
Conguaglio oneri di urb. Secondaria = - **€ 1.651,63** (€ 8.612,18 – 6.960,55)

TOTALE oneri di urb. Primaria = **€ 29.385,40** (€ 11.906,46 + € 17.478,94)
TOTALE oneri di urb. Secondaria = **€ 2.238,66** (€ 3.890,28 - € 1.651,63)

Gli oneri di urbanizzazione, unitamente al contributo connesso al costo di costruzione pari al 10% del costo di realizzo da Computo Metrico Estimativo già consegnato con integrazione documentale del 15.04.2025 (prot. 68888 del 15.04.2025), dovranno essere versati nelle forme previste dall'ordinaria disciplina comunale vigente al momento del rilascio del permesso di costruire.

ART. 5B - STANDARD QUALITATIVO

Il soggetto proponente riconosce, ai sensi del comma 4d-ter dell'art. 16 del DPR 380/2001, all'Amministrazione comunale, quale contributo straordinario aggiuntivo la somma di **€ 17.268,13**, determinata come seguito specificato.

Valore OMI - Superficie commerciale (derogata): € 1.700 € al m^2 .

Valore OMI - Superficie residenziale + terziario (prescritta): media € 1.525 €. al m^2 .

Delta € 175 al m^2 .

Superficie commerciale (muri compresi) di progetto: $m^2 452,35$

Superficie ad uso commerciale esistente: $m^2 255$

Superficie per la quale si ottiene la deroga: $m^2 197,35$

Profitto derivante dalla deroga ottenuta: $\text{€}/m^2 175 \times m^2 197,35 = \text{€} 34.536,25$

Contributo straordinario art. 16 comma 4d-ter del DPR 380/2001 = 50% del profitto conseguito dalla deroga ottenuta = € 17.268,13

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Ai sensi dell'art. 28, 5° comma, n° 1, L. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto proponente si impegna a realizzare nelle forme di legge, a proprie cure e spese, le opere di urbanizzazione primaria descritte negli elaborati grafici già menzionati in premessa della presente Convenzione e nei computi allegati al progetto qui sotto elencate:

- parcheggio assoggettato all'uso pubblico per la somma di € 55.519,00
- rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale sul tratto di SS671 antistante il lotto e in particolare posa di due cartelli relativi al limite di velocità prescritto per il tratto interessato dagli accessi da collocare su entrambi i sensi di marcia e nuovo tracciamento della segnaletica a terra con esclusione della svolta a sinistra per la somma di € 3.000,00

per una somma complessiva di € 58.519,00

Il soggetto proponente dà altresì atto di aver preso visione ed accettare le prescrizioni impartite da ATO e UNIACQUE s.r.l. in sede di conferenza di esclusione VAS e più precisamente: *"omissis... Qualora ci fosse la necessità di un allaccio superiore al DN 50 dovrà essere potenziata, con spese a vs. carico (qui inteso a carico del soggetto proponente) la rete di distribuzione fino all'incrocio tra via Giovanni Carnovali e via Fiorine.omissis.... una volta realizzate le nuove espansioni dovranno essere verificate ed eventualmente ridimensionate/adequate le reti e gli sfioratori fognari posti sui tratti a valle delle nuove costruzioni.* L'esecuzione e i costi di queste ultime eventuali opere non sono disciplinate dal presente atto, in quanto subordinate alle disposizioni dell'Autorità d'Ambito gestore dell'acquedotto e della fognatura e non potranno in nessun caso essere opposte al Comune.

ART. 7 - COLLAUDO, CESSIONE E MANUTENZIONE.

1. Tutte le opere di urbanizzazione primaria una volta realizzate, saranno soggette a Certificazione di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori a esclusiva nomina del soggetto proponente. I costi connessi al rilascio del CRE sono a carico del soggetto proponente.

2. Ultimate le opere di urbanizzazione, il soggetto proponente presenterà al Comune dichiarazione di avvenuta ultimazione, unitamente al CRE sottoscritto dal Direttore dei Lavori.
3. Il soggetto proponente sarà tenuto, sempre a propria cura e spese, ad eliminare ogni difetto relazionato dal Direttore dei Lavori, nonché ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dallo stesso per la corretta esecuzione delle opere di pubblico interesse.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione, il Comune, accertatane la regolarità, provvederà ad approvarlo.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria e la conservazione delle opere di urbanizzazione assoggettate all'uso pubblico previste dal presente atto restano a carico del soggetto proponente e dei suoi aventi causa.

ART. 8 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. Le opere di ad uso pubblico di cui al precedente art. 6 soddisfano esclusivamente il fabbisogno di standard generato dall'apertura dell'attività di somministrazione: per tale motivo le opere di urbanizzazione non sono state ammesse a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria.
2. L'art.3 comma 3 della presente Convenzione prevede che *"Il soggetto proponente si impegna a non depositare la segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del DPR 380/2001 relativa al fabbricato o anche di una parte dello stesso, fino al completamento di tutte le opere di urbanizzazione previste dal presente atto, formalizzato con la consegna del Certificato di Regolare Esecuzione per le opere suddette"*, così garantendo la corretta realizzazione delle opere di interesse pubblico prima dell'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio che ne genererà la necessità.
3. La presentazione della SCA ovvero della SCIA di avvio dell'attività di somministrazione in assenza di Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 6, ovvero la mancata approvazione per sue irregolarità da parte dell'Amministrazione di cui al precedente art. 7, costituirà grave inadempimento della presente convenzione e il Comune potrà procedere all'emissione dell'ordine di immediata sospensione dell'attività fino al completo adempimento dell'obbligo, senza che il soggetto proponente e suoi aventi causa possano avanzare richieste di risarcimento di sorta.

ART. 9 - SPESE, TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, il presente atto sarà trascritto sui registri immobiliari affinché le obbligazioni ivi assunte siano conoscibili da ogni terzo interessato.
2. A tal scopo il soggetto proponente autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Bergamo a trascrivere il presente atto, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
3. Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, sono a totale carico del soggetto proponente, che si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.
4. Il soggetto proponente rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza del presente atto.

ART. 10 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le parti rinviano alla vigente disciplina legislativa e regolamentare statale, regionale e comunale.
2. Le parti comparenti in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui alle premesse, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla presente convenzione.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia sull'interpretazione, applicazione, revoca, risoluzione, decadenza del presente atto e connessi e conseguenti rapporti obbligatori ed economici è da intendersi rimessa, alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. della Lombardia (Sezione di Brescia), competente per territorio.

Letto, confermato e sottoscritto, li


Il soggetto proponente

il Comune

TRUSSARDI WALTER



TRUSSARDI FIORELLA IPPOLITA



TRUSSARDI MARCO



IMPEGNO DI SOTTOSCRIZIONE

I sottoscritti TRUSSARDI WALTER, FIORELLA IPPOLITA e MARCO, nella qualità di comproprietari delle aree e degli edifici oggetto della presente bozza di convenzione, si impegnano a sottoscriverla, preventivamente redatta in atto pubblico, entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sua approvazione da parte del Consiglio comunale.

La mancata sottoscrizione della convenzione nei termini sopra indicati, comporterà per il Comune la possibilità di procedere alla revoca della delibera, senza che il soggetto proponente abbia nulla a che pretendere.

TRUSSARDI WALTER



TRUSSARDI FIORELLA IPPOLITA



TRUSSARDI MARCO

Trussardi